



Articolo 1 - **Costituzione**

Ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, viene istituita presso il Parco Agricolo Sud Milano la Commissione per il Paesaggio.

Articolo 2 - **Composizione**

La Commissione dovrà essere costituita da n. 5 componenti, tra cui il Direttore del Parco (o suo delegato), da un funzionario del PASM (scelto all'esterno dei funzionari istruttori), e da tre esperti da selezionare (un esperto in progettazione edilizia-pianificazione - un esperto in gestione dell'ambiente e paesaggio - un esperto in scienze agrarie o forestali). I tre esperti saranno scelti tra professionisti esterni che siano in possesso di laurea nelle materie attinenti in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del Paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. (cfr. D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008). È prevista inoltre la presenza alle sedute di Commissione di un funzionario istruttore del PASM.

Articolo 3 — **Nomina e designazione**

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio è demandata ad un atto deliberativo del Consiglio di Gestione del Parco Agricolo Sud Milano; con il medesimo atto deliberativo viene designato il Presidente. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruità dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Il Consiglio di Gestione, nel procedere alla nomina della commissione terrà conto dei criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento e dei criteri approvati con deliberazione di G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021.

In caso di assenza del Presidente della commissione, svolgerà le funzioni il membro più anziano della Commissione.

Contestualmente all'atto di nomina, il CdG definisce la graduatoria dei professionisti non selezionati per procedere all'eventuale surroga dei componenti dimissionari o decaduti ai sensi dell'Art. 6

Ai fini della nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio l'Ente provvede a fare pubblicare apposito avviso all'albo e sul sito internet ufficiale, affinché gli interessati possano far pervenire la propria candidatura corredata dal proprio curriculum.

Articolo 4 - **Durata**

La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato del Consiglio di Gestione e i membri della Commissione medesima sono rieleggibili, da parte del Consiglio di Gestione, una sola volta. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, che deve comunque essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Gestione.

Art. 5 - **Incompatibilità**

Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio. Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale né membri del Consiglio di Gestione del Parco Agricolo Sud Milano. (cfr. D.G.R. n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 che ha modificato la D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008)

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 6 - **Decadenza**

I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio di Gestione che provvede alla sostituzione.

Articolo 7 - **Attribuzioni della Commissione**

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo del Parco Agricolo Sud Milano che si esprime su questioni in materia del Paesaggio.

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge, ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla Legge, ovvero dal presente regolamento, nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al successivo art. 8.

Articolo 8 - **Pareri obbligatori**

Il parere della Commissione per il Paesaggio è obbligatoriamente richiesto per:

- rilascio autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria di competenza del Parco Agricolo Sud Milano.
- accertamenti di compatibilità paesaggistica e irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
- pareri ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
- autorizzazioni paesaggistiche e procedure sanzionatorie dei comuni del Parco Agricolo Sud Milano che, previo convenzionamento con lo stesso, si avvalgono della Commissione del Paesaggio del Parco.

Articolo 9 - **Modalità di valutazione**

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistico - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva dell'area protetta e del paesaggio rurale della campagna lombarda.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesaggistico - ambientale, la Commissione fa riferimento alle norme di tutela dei Piani territoriali di Coordinamento del Parco, data la valenza paesistica degli stessi, e dei Regolamenti attuativi (in particolare il Regolamento Abaco del Territorio a fini paesistici) nonché ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda con la delibera n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e con delibera n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 e agli altri atti di natura paesaggistica.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti dell'ente, in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto

Articolo 10 - **Convocazione**

La Commissione per il Paesaggio si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria indicativamente due volte al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente della Commissione lo ritenga necessario, per motivi di urgenza.

La seduta è convocata dal Presidente della stessa. La convocazione avviene almeno **5 giorni** prima della data della seduta (salvo diverse modalità stabilite dalla Commissione stessa), a mezzo posta elettronica. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della seduta, salvo pratiche urgenti.

Articolo 11 - **Ordine del giorno**

Il Presidente predispone l'ordine del giorno contestualmente alla convocazione nel quale deve essere indicato l'elenco dei progetti sottoposti a parere. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completi di

tutti gli elaborati eventualmente richiesti in sede di istruttoria.

Articolo 12 - **Validità delle sedute e delle decisioni**

Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza di tre membri della Commissione. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 - **Pubblicità delle sedute**

Le riunioni della Commissione per il Paesaggio si tengono presso l'Ente e/o su piattaforma digitale e non sono pubbliche, se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla discussione ed espressione del parere.

Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 14 - **Segretario di commissione**

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dipendente dell'ente dello specifico *Settore* cui è formalmente attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica. Il Segretario non ha diritto di voto.

Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dai membri della Commissione e dal Segretario e devono contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- il parere motivato,
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.

Articolo 15 - **Sopralluogo**

E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere; del sopralluogo viene redatto apposito Verbale.

Articolo 16 - **Seduta della Commissione**

Le sedute di Commissione si svolgono di norma presso la sede del Parco.

E' comunque facoltà del Presidente di Commissione, effettuare sedute di Commissione anche in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, potendo ciascun componente collegarsi simultaneamente da remoto e non essere presenti presso la sede del Parco.

I componenti della commissione si riuniscono in collegamento di video-conferenza, attraverso l'uso

di apposita rete informatica e accreditati interni, ovvero di app/programmi di video-conferenza disponibili gratuitamente, con strumenti quali PC, tablet, smartphone, dotati di videocamera e microfono (messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati), idonei a garantire la tracciabilità, l'identità e l'espressione della volontà dei partecipanti.

In tal caso:

- a) qualora la seduta di Commissione sia tenuta facendo ricorso alle già menzionate modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Commissione intervenuti in audio conferenza, videoconferenza e/o tele conferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la commissione, componenti collegati in audio conferenza videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Parco;
- b) il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Commissione che intervengono in audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Presidente, che può essere collegato anche in video- conferenza, di percepire quanto accade e viene deciso nel corso della Commissione;
 - a consentire a tutti i componenti della Commissione di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,'
- c) nelle sedute svolte in videoconferenza il Presidente si dovrà accertare che tutti i presenti tutti i membri della Commissione convalidino la propria presenza ed il parere espresso per ogni singola istanza visionata.

Articolo 17 - **Compensi**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. Saranno riconosciuti i rimborsi spesa documentati dalle relative pezze giustificative.

Articolo 18 — **Abrogazioni di norme. Disposizioni finali — Disciplina transitoria**

Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti precedentemente adottati in materia o comunque incompatibili con esso. La Commissione attualmente nominata resta in vigore fino alla nomina della nuova.

Articolo 19 - **Entrata in vigore e diffusione**

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Parco ed entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web del Parco.